

STATUTO

PREAMBOLO

Questa Associazione è stata costituita sotto l'ispirazione e gli auspici della Sovrana Imperiale e Reale Casa di Ghassan, un'istituzione di antica origine araba cristiana con una missione storica e culturale riconosciuta dal Decreto Presidenziale n. 5800/2019 della Repubblica del Libano e riconosciuta in status consultivo presso le Nazioni Unite. La fondazione dell'Associazione è espressione della visione e dei valori umanitari sostenuti dalla Casa Reale di Ghassan e dagli sceicchi reali El-Chemor. Essa si impegna a sostenere i principi spirituali, morali e culturali incarnati dalla Casa Reale in tutte le sue attività e nella sua governance interna.

Art.1. Autorità Fondatrice e Patronato Morale

- 1.1. La Sovrana Imperiale e Reale Casa di Ghassan è riconosciuta nel presente Statuto come Autorità Fondatrice e Patrona Morale dell'Associazione.
- 1.2. Sebbene la Casa Reale non eserciti la governance quotidiana o il controllo amministrativo sull'Associazione, essa mantiene un'influenza spirituale, culturale e simbolica coerente con il suo ruolo di fonte di ispirazione e di valori fondanti.
- 1.3. L'Associazione può consultarsi con il Capo della Casa Reale o con un suo rappresentante designato su questioni relative alla missione, ai valori e all'integrità della testimonianza pubblica dell'Associazione, alle relazioni internazionali o ad altre questioni di interesse etico.

Art.2. Costituzione e Denominazione

- 2.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Chiusdino (SI), quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata **"Casa Reale di Ghassan – Italia OdV"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, più avanti chiamata per brevità Associazione.
- 2.2. L'Associazione è una sezione ufficiale della "Sovereign Imperial and Royal House of Ghassan", legalmente riconosciuta come ONG con status consultivo speciale presso le Nazioni Unite (ECOSOC) e riconosciuta dal Decreto Presidenziale della Repubblica del Libano n. 5800/2019.

Art.3. Sede e Durata

- 3.1. L'Associazione ha sede legale in Chiusdino (SI).
- 3.2. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non costituirà modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione a tutti i soci.
- 3.3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4. Finalità e attività

4.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- a) promuove la cultura e la storia della Casa Reale di Ghassan e delle popolazioni Ghassanidi;
- b) favorisce la diplomazia culturale e religiosa, i diritti umani, e il dialogo interreligioso;
- c) organizza eventi, conferenze, convegni, premi e riconoscimenti onorifici;
- d) collabora con enti pubblici, ONG, ordini cavallereschi, istituzioni religiose e culturali;
- e) sostiene attività benefiche e di cooperazione internazionale in linea con i valori cristiani orientali e la tutela delle minoranze religiose.

Le attività, di cui all'art. 5 del codice del terzo settore si svolgeranno prevalentemente in Italia ma anche a livello internazionale, in raccordo con la Casa Reale di Ghassan e le sue rappresentanze estere e saranno svolte prevalentemente in favore di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4.2. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4.3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

4.4. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

4.5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art.5. Proprietà dei beni

- 5.1. Tutti i beni, le proprietà e le risorse finanziarie dell'Associazione sono detenuti in fiducia morale e istituzionale per il perseguimento della missione, dei valori e degli obiettivi che derivano dalla visione fondativa della Sovrana Imperiale e Reale Casa di Ghassan, come espresso nel presente Statuto.
- 5.2. Il patrimonio sarà amministrato esclusivamente per gli scopi non profit e umanitari dell'Associazione e la stessa non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6. Soci

- 6.1. Possono diventare soci dell'Associazione oltre a tutti coloro che sono stati insigniti di riconoscimenti ufficiali della Casa Reale di Ghassan anche altre persone fisiche che ne facciano richiesta scritta e ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- 6.2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato aderenti.
- 6.3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 6.4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica l'art.23 del Codice del terzo settore.

Art.7. Diritti e doveri dei soci

- 7.1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività concordate.
- 7.2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente.
- 7.3. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

- 7.4. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
- 7.5. I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
- 7.6. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art.8. Perdita della qualità di socio

8.1. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione nel caso in cui all'associato venga ritirato il riconoscimento ufficiale da parte della Casa Reale di Ghassan o contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art.9. Volontari

- 9.1. Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 9.3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 9.4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 9.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9.6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

9.7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e sono iscritti in un apposito registro.

Art.10. Sostenitori

10.1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

10.2. I sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art.11. Lavoratori

11.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.12. Organi Sociali e Cariche Elettive

12.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
- e) Il Comitato d'Onore, laddove l'Assemblea o il Consiglio lo ritengano necessario

12.2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art.13. L'Assemblea

13.1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

13.2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

13.3. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di

lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

13.4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

13.5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13.6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere ratore di un numero massimo di tre deleghe.

13.7. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

13.9. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.10. Per lo scioglimento, la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e devoluzione

del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13.11. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.14. Consiglio Direttivo

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

14.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e a mezzo e-mail o SMS inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

È possibile l'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

14.3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge tra i propri componenti il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta

all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

14.4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.15. Il Presidente

15.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

15.2. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

15.3. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.16. Il Tesoriere

16.1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

16.2. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, con facoltà di aprire ~~o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, e comunque eseguire qualsiasi operazione~~ inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio.

Art.17. Il Segretario

17.1. Al Segretario spetta il compito di redigere i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.18. Consiglieri

18.1. I Consiglieri dell'Associazione sono eletti dall'organo competente come previsto dal

presente Statuto.

- 18.2. Dopo l'elezione, i nomi dei consiglieri eletti sono comunicati ufficialmente al Capo della Sovrana Imperiale e Reale Casa di Ghassan.

Art.19. L'Organo di controllo

- 19.1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 19.2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 19.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 19.4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 19.5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 19.6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 19.7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.20. Revisore legale dei conti

- 20.1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 20.2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- 20.3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza

di contributi pubblici da gestire.

Art.21. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

21.2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

21.3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

21.4. Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore e da raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

21.5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

21.6. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

21.7. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

In particolare, tutti i beni, le proprietà e le risorse finanziarie dell'Associazione sono detenuti in fiducia morale e istituzionale per il perseguimento della missione, dei valori e degli obiettivi che derivano dalla visione fondativa della Sovrana Imperiale e Reale Casa di Ghassan, come espresso nel presente Statuto.

Art.22. Libri sociali

22.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi se nominati.

Art.23. Pubblicità e trasparenza

23.1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, di cui all'art. 35.

23.2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

23.3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art.24. Informativa sociale

24.1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

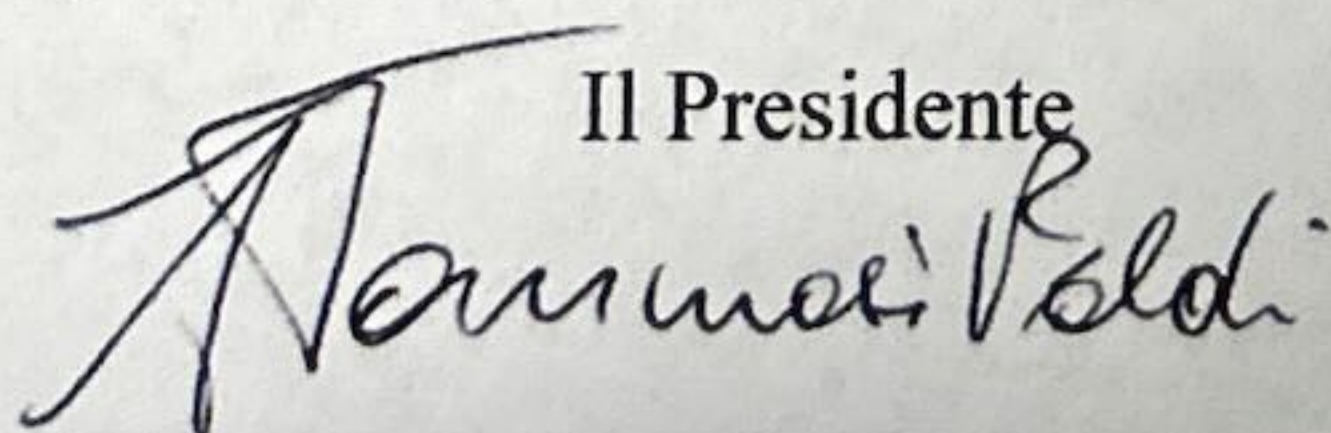
Art.25. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

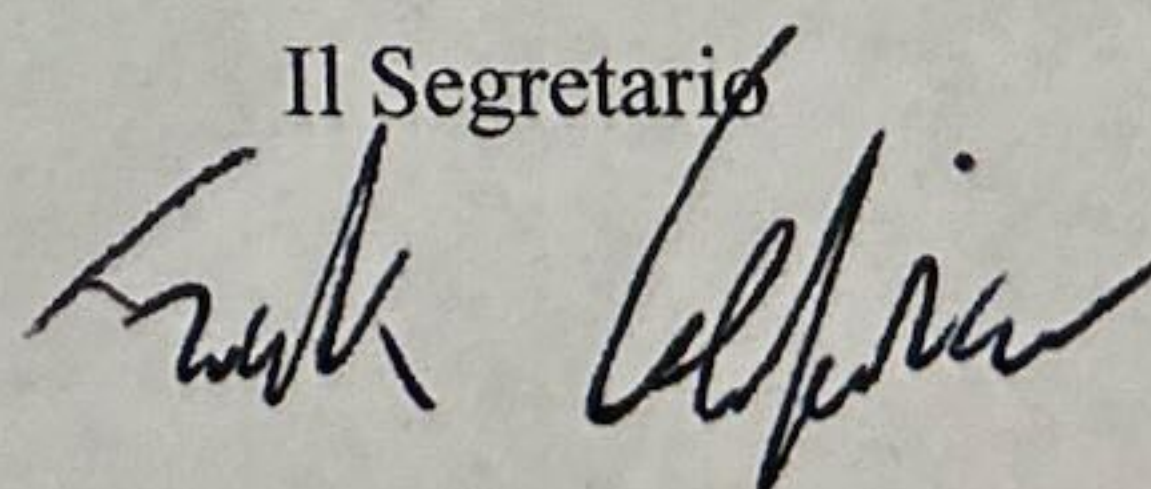
25.1. Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

25.2. In caso di scioglimento o cessazione di diritto dell'Associazione, per qualsiasi causa o ragione, tutti i beni e le proprietà rimanenti, previo pagamento di tutte le passività, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità.

Art.26. Norma finale

26.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente


Il Segretario


22.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

REGISTRATO A SIENA IL 30/10/2025
AL N. 567 MOD. 3
VERSATI € 100.000



- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- e) I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

Art. 23. Pubblicazione e trasparenza
23.1. Il Consiglio di Amministrazione deve pubblicare annualmente, in forma sintetica, l'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, di cui all'art. 22.

23.2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

23.3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 24. Informazione sociale

24.1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 25. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

25.1. Art. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

25.2. In caso di scioglimento o cessazione di diritto dell'Associazione, per qualsiasi causa o ragione, tutti i beni e le proprietà rimanenti, previo pagamento di tutte le passività, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità.

Art. 26. Norme finali

26.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario
[Signature]

Il Presidente
[Signature]